



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 29 LUGLIO 2026

Riunione del 13 Luglio 2026

132.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **S.S. PELORO VOLLEY** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **M. A.** in qualità di Presidente p.t. della S.S PELORO VOLLEY
- **S.S. TEAM VOLLEY MESSINA SSD ARL** in persona del Presidente p.t.
- Sig.ra **C. D.** in qualità di Pres.te p.t. della S.S. TEAM VOLLEY MESSINA SSD ARL

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*A) **PELORO VOLLEY**, per aver in violazione degli artt.18 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 13 e 14 Reg Gare, 1 e 74 Reg. Giur. nonché gli artt. 5 e 34 delle norme di indizione dei Campionati Territoriali, in relazione alla gara del Campionato U13/M del 26/4/2026 concordato con il sodalizio affiliato Team Volley Messina che l'incontro fosse arbitrato da un arbitro associato non tesserato con il sodalizio ospitante e che lo stesso incontro fosse disputato su un campo di gioco diverso da quello ufficiale e privo di omologazione federale.*

*B) **TEAM VOLLEY MESSINA**, per aver in violazione degli artt.18 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 13 e 14 Reg Gare, 1 e 74 Reg. Giur. nonché gli artt. 5 e 34 delle norme di indizione dei Campionati Territoriali, in relazione alla gara del Campionato U13/M del 26/4/2026 concordato con il sodalizio affiliato Peloro Volley che l'incontro fosse arbitrato da un arbitro associato non tesserato con il sodalizio ospitante e che lo stesso incontro fosse disputato su un campo di gioco diverso da quello ufficiale e privo di omologazione federale.*

*C) **M. A.**, per responsabilità indiretta ex art. 75, n.2 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A al sodalizio Peloro Volley del quale è Presidente e legale rappresentante.*



D) C. D., per responsabilità indiretta ex art. 75 n.2 Reg. Giur. per i fatti contestati sub B al sodalizio Team Volley Messina del quale è Presidente e legale rappresentante.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dal Provvedimento reso dal G.S. del C.T. Messina (Comunicato n. 20 del 07.05.2026) con il quale – con riferimento alla gara svoltasi in data 26.04.2026 tra i sodalizi Peloro Volley e Team Volley Messina, valevole per il Campionato Maschile U13 – veniva assegnata la sconfitta per entrambe le squadre con il punteggio più sfavorevole di 3 a 0, veniva comminata la multa di € 60.00 a carico del sodalizio ospitante Peloro Volley ed infine venivano rimessi gli atti alla Procura per gli ulteriori provvedimenti sanzionatori non ritenuti di propria competenza.

Tale provvedimento si era reso inevitabile in quanto la gara in questione, che avrebbe dovuto svolgersi presso l'impianto Palestra Sc. Media Evemero di Via Caratozzolo a Ganzirri (ME) si era invece svolta, senza preventiva comunicazione, nè autorizzazione da parte della Federazione, presso l'Istituto Antonino Donato sito in Faro Superiore (ME), in un impianto peraltro privo della necessaria omologazione. Risultava inoltre che la gara fosse stata arbitrata non dall'arbitro associato indicato nel referto (D. F. G. E.) bensì da altro arbitro tesserato non con la società ospitante, come richiesto dalla normativa federale, bensì con terza società.

Tutto ciò trovava conferma nella relazione del Commissario di Campo sig. R. G. e nelle dichiarazioni rese al G.S. dai presidenti dei due sodalizi coinvolti.

Acquisito il Comunicato Ufficiale del G.S. e tutta la documentazione sottesa al medesimo, la Procura Federale avviava le indagini e risultando i fatti pacifici, documentati e peraltro nella loro storicità confermati dalle parti interessate, comunicava loro la conclusione della fase istruttoria ed il proprio intendimento di deferirle dinanzi a questo Tribunale.

Perveniva successivamente una memoria da parte dell'Avv. Mastroeni il quale, per conto della Team Volley Messina, formulava una proposta di applicazione di sanzione concordata.

Perveniva altresì una memoria dal sodalizio Peloro Volley con la quale, pur confermandosi la dinamica dei fatti e gli addebiti contestati, se ne rivendicava l'assoluta mancanza di intenti fraudolenti, la totale condivisione tra i due sodalizi coinvolti e, soprattutto, la necessità di far comunque disputare la gara, rimediando nel concreto alla situazione di indisponibilità dell'impianto ove la gara avrebbe dovuto svolgersi.

Ricevuto il deferimento, il Tribunale disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 13 luglio 2026 da tenersi in modalità di videoconferenza.



Prima dell'udienza fissata, perveniva al Tribunale comunicazione dell'avvenuto patteggiamento da parte della Team Volley Messina SSD ARL e del Presidente sig.ra D. C., come da modulo debitamente sottoscritto dalle parti e, per accettazione, dalla Procura Federale; patteggiamento che prevede la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 45 giorni a carico del Presidente e la sanzione della multa di € 200,00 a carico del sodalizio.

All'udienza del 13 luglio 2026 compariva il rappresentante della Procura federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale si riportava all'atto di deferimento correttamente notificato e dunque insisteva per l'accertamento della responsabilità disciplinare dei prevenuti; quanto alla sanzione, il Procuratore confermava il patteggiamento intervenuto con il sodalizio Team Volley Messina chiedendo al Tribunale di dichiararne la congruità, mentre concludeva per l'irrogazione di idonee sanzioni nei confronti degli altri prevenuti.

Compariva, altresì, l'Avv. Mastroeni per il sodalizio Team Volley Messina e per il Presidente sig.ra C. D., che ribadiva l'intervenuto patteggiamento, nonché personalmente il Presidente della Peloro Volley sig. A. M. il quale si riportava alla memoria difensiva agli atti.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato oltre ad essere stato espressamente confermato nella sua storicità e dinamica dagli stessi prevenuti.

Ritiene il Tribunale che detto comportamento costituisca illecito disciplinare in quanto assunto in chiara ed aperta violazione delle precise norme richiamate nel capo di incolpazione.

Quanto alle difese del sodalizio formulate nella sua qualità dal Presidente sig. A. M., risulta evidente come le stesse non colgano nel segno, atteso che nessuno ha contestato ai prevenuti di aver agito per assicurarsi un vantaggio illecito, né tanto meno per alterare il possibile esito della gara; le norme violate, invero, rispondono a ragioni di sicurezza e di certezza e costituiscono regole di comportamento che tutti gli associati sono tenuti ad osservare.

E' comprensibile che le due società si siano adoperate per disputare comunque la gara e non deludere le aspettative dei giovani atleti coinvolti, ma spingersi a far giocare gli stessi in una struttura non omologata, con tutti i rischi che una simile scelta può comportare, all'insaputa degli organi federali ed in spregio alle precise norme che vietano spostamenti arbitrari del campo e impongono la scelta di un arbitro associato al sodalizio ospitante, sono scelte che non possono essere tollerate e che pertanto meritano adeguate sanzioni.



A tale ultimo fine ritiene il Tribunale che il patteggiamento sottoscritto dal sodalizio Team Volley Messina e dal suo Presidente possa essere omologato, risultando corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni convenute.

Quanto invece alla posizione del sodalizio Peloro Volley, ritiene il Tribunale che le argomentazioni difensive non valgano neanche ad attenuare la responsabilità disciplinare per i fatti contestati e ritiene pertanto di irrogare la sanzione di cui al dispositivo.

Alla responsabilità del sodalizio consegue quella del suo legale rappresentante p.t.

P Q M

Il Tribunale delibera di infliggere:

- A carico del sodalizio S.S. Peloro Volley SSD in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00);
- A carico del sig. A. M., n.q. di Presidente p.t. della S.S. Peloro Volley SSD la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- A carico del sodalizio Team Volley Messina in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (quattrocento/00);
- A carico della sig.ra D. C., n.q. di Presidente p.t. della S.S. Team Volley Messina la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 45 (quarantacinque).

Roma, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 Luglio 2026